

DELIBERA DL/062/16/CRL/UD del 21 luglio 2016
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MINERVA PICTURES GROUP XXX / COLT TECHNOLOGY SERVICES XXX
(LAZIO/D/616/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 21 luglio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente Minerva Pictures Group xxx presentata in data 13.07.2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato – nei confronti di Colt Technology Services xxx di seguito per brevità “Colt”– il mancato rilascio delle linee a seguito di richiesta di migrazione in Telecom.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, da valutarsi unitamente a quella di conciliazione per insufficiente descrizione e documentazione dei fatti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- a. - di aver aderito, in data 14 aprile 2014 ad una proposta per il passaggio, con migrazione dei numeri xxxxx430 e xxxxx105, dal gestore COLT al gestore TELECOM per i servizi voce e adsl;

- b. di avere subito la cessazione del servizio da parte di COLT in data 17.12.14, a seguito di richiesta di rientro delle numerazioni da parte di Telecom Italia;
- c. alla data di presentazione dell'istanza, COLT non aveva ancora rilasciato le linee;

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto all'operatore, la migrazione delle utenze in Telecom Italia.

2. La posizione dell'operatore Colt.

La società COLT ha tenuto un comportamento negligente ed omissivo, non avendo svolto alcuna attività deduttiva e difensiva. A tale circostanza consegue, pertanto, l'implicita acquiescenza ed accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate da parte istante in ordine alla dedotto mancato rilascio delle linee.

Rileva, infatti, a tal fine, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 13533/01), secondo il quale "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"; in caso di contestazione, incombe dunque sull'operatore l'onere di provare la regolare e continua fornitura del servizio.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento: non è infatti ammissibile la richiesta di perfezionamento della migrazione delle utenze con l'istanza di definizione, richiesta peraltro già avanzata con l'apposito procedimento per riattivazione d'urgenza (GU 5), ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS che delimita l'oggetto della pronuncia alla condanna dell'operatore, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, "ad effettuare rimborsi di somme non dovute ... o al pagamento di indennizzi" non risultando conforme al contenuto vincolato della pronuncia quanto richiesto con la presente domanda.

A margine si precisa che la predetta domanda non poteva comunque essere accolta, neppure invocando il principio di non contestazione richiamato.

L'utente ha infatti dedotto, ma ha ommesso di provare, di avere richiesto a Telecom la migrazione con portabilità della numerazione, né che la migrazione non sia andata a buon fine né, infine, che tale mancato esito positivo possa essere imputato a Colt.

4. Sulle spese di procedura

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, con specifico riferimento a quello negligente ed omissivo di Colt, che non ha svolto alcuna attività deduttiva e difensiva, e non ha presenziato all'udienza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, si ritiene congruo riconoscere l'importo di Euro 50,00, quale rimborso delle spese sostenute.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'inammissibilità dell'istanza presentata da Minerva Pictures Group xxx nei confronti della società Colt Technology Services xxx.
2. La società Colt Technology Services xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.
3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso".

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 21 luglio 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto